

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore
"Betty Ambiveri"



Via C. Berizzi, 1-24030 Presezzo (BG)



CIRCOLARE N. 473

Presezzo, 24/05/2016

- AI DOCENTI
- AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
- AL DSGA
- ALBO

Oggetto: OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE - INDICAZIONI.

Come anticipato in sede di collegio docenti, si forniscono alcune indicazioni concernenti le operazioni di scrutinio finale desunte dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. n. 80 del 3.10.2007 e dall'O.M. n. 92 del 05.9.2007.

Si precisa innanzitutto che

- nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art. 37/3DLgs 297/94);
 - i docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e, quindi, fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della stessa, siano o no certificati; se ci sono però **più docenti di sostegno** che seguono lo **stesso allievo**, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e, quindi, il loro voto all'interno del CdC vale "uno". Questa "unica" posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato;
 - i **docenti ITP** partecipano a pieno titolo al CdC e votano autonomamente, anche se il CdC assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria;
 - il **docente conversatore in lingua straniera** partecipa a pieno titolo al CdC; valgono le stesse norme previste per i docenti ITP;
 - l'insegnante di **IRC** fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti; vota per l'ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l'attività di Religione Cattolica. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.
- 1- Prima di procedere con le operazioni di scrutinio, ai sensi del DPR n. 122/2009, si dovrà verificare per ciascuno alunno il numero delle ore totali di assenza; si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR citato, perché l'anno scolastico sia valido e si possa procedere all'attribuzione dei voti, deve essere verificata la frequenza per almeno i tre quarti del monte ore complessivo. Si richiamano le deroghe, "**motivate e straordinarie**", previste dalla normativa vigente e fatte proprie dal Collegio Docenti:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

La legge prevede una seconda condizione che deve essere concomitante con la prima: che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. Pertanto, **l'alunno che abbia tutte le assenze "giustificate", ma non abbia riportato un numero sufficiente di valutazioni non può essere scrutinato.**

- 2- In sede di scrutinio ogni docente avanza una proposta di voto per la propria disciplina
(**Md D_009 Prospetto valutazione per materia REV 1**).

La proposta è determinata da un giudizio che si ricava:

- dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate;
- da una valutazione complessiva relativa all'impegno, all'interesse e alla partecipazione dimostrati.

Il giudizio tiene conto altresì delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e dei risultati conseguiti in seguito a iniziative di sostegno e di recupero (art. 6 O.M. n. 92).

Per il percorso **IeFP** il prof. Albini ha fornito indicazioni ai coordinatori di classe.

- 3- L'attribuzione del voto definitivo per ogni singola disciplina e la valutazione relativa all'esito dell'anno scolastico sono di competenza esclusiva del consiglio di classe.

- 4- Si esprime il giudizio finale nei confronti degli alunni:

- per i quali il C.d.C. ha espresso una valutazione positiva;
- che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

- 5- Nei confronti degli alunni che presentino in una o più discipline (fino a tre) valutazioni insufficienti, il C.d.C. valuta innanzitutto la possibilità che gli stessi possano raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico.

In caso affermativo il C.d.C. procede alla sospensione del giudizio finale. In tal caso all'albo dell'istituto sarà riportata unicamente la dizione " **sospensione del giudizio** ".

- 6- I voti devono essere definiti come "voti interi" per tutte le materie; il CdC definirà il livello di gravità dell'insufficienza (**R= DEBITO FORMATIVO**): carenze per la cui soluzione si richiede un corso di recupero.

- 7- Per gli studenti che hanno conseguito un voto finale sufficiente, ma che presentano lievi incertezze nelle conoscenze/competenze della disciplina, il C.d.C potrà richiedere un supporto estivo allo studio e segnalerà lo studente con **I**. Per le discipline contraddistinte da **I**, lo studente **NON** sarà sottoposto a verifica.

- 8- Il CdC predisponde

- il quadro riassuntivo degli esiti finali (**Md D_016 REV 1**)
- i modelli relativi alla non ammissione alla classe successiva (**Md D_017 REV 0**)
- i modelli relativi alle sospensioni di giudizio (**Md D_018 REV 1**)
- lettera di merito per gli studenti con media superiore a 7,50.

- 9- Il superamento delle difficoltà riscontrate nella preparazione degli alunni potrà avvenire attraverso **la frequenza di corsi di recupero** opportunamente organizzati e/o mediante lo **studio personale svolto autonomamente**. A tal fine il C.d.C. fornirà le indicazioni per le attività di recupero che terranno conto delle reali necessità dell'alunno, a cui saranno date tutte le opportune e necessarie informazioni.

- 10- Il C.d.C. definisce:
- le carenze riscontrate nelle discipline valutate insufficienti,
 - le modalità e i tempi delle verifiche finali,
 - le indicazioni per lo studio estivo (in **duplice copia**, da allegare al verbale e per la famiglia).
(motivazioni delle carenze e indicazioni di lavoro **Md D_010 REV 1**)
- 11- Le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti appartenenti al medesimo consiglio di classe.
I docenti interessati garantiranno il necessario collegamento con i colleghi che gestiranno i corsi di recupero.
- 12- Il C.d.C., valutati i risultati delle verifiche effettuate, delibererà l'integrazione dello scrutinio finale che **verrà espresso sulla base di una valutazione complessiva.**

In caso di esito positivo del giudizio finale verranno pubblicati all'albo della scuola i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "**ammesso alla classe successiva**".

In caso di esito negativo del giudizio finale il risultato verrà pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione "**non ammesso**".

Il voto di condotta concorrerà con tutte le discipline alla determinazione della media dei voti.

Nei confronti degli alunni ammessi in sede di integrazione dello scrutinio finale, il C.d.C. procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Per **tutti** gli alunni di classe 2[^] (ammessi alla classe successiva, anche ripetenti e non ammessi alla classe successiva) dovrà essere compilato il modello di certificazione delle competenze di base (**Md D_020 REV 0**).

Si ricorda infine a tutti i docenti

Inserimento voti: almeno 48 ore prima dello scrutinio. Il coordinatore di classe, verificato che tutti i docenti della classe abbiano inserito le proposte di voto, stampa e consegna in presidenza una copia del tabellone.

Per gli studenti con sospensione di giudizio: i docenti predispongono, per ogni studente con debito, il modello **Md D_010** - motivazione carenze e indicazioni di lavoro.

Relazione finale (Md D_015 / Md D_019 per studenti con PEI): dovrà essere consegnata in segreteria didattica entro e non oltre **SABATO 11 GIUGNO 2015** (solo per le classi 5[^] le relazioni devono essere presentate in sede di scrutinio finale).

La relazione sarà prodotta anche dagli insegnanti tecnico-pratici.

I docenti tecnico-pratici del biennio ITT/IPIA, il cui orario preveda una sola ora di lezione settimanale di compresenza, concorderanno la relazione con i colleghi di teoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota